

COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA**

APPROVAZIONE E MODIFICHE

Approvato con delibera C.C. n. 21 del 10.04.2002

Variato con delibera C.C. N.32/25.03.2003

Variato con delibera C.C. N. 54/09.08.2005

Variato con delibera C.C. N.67/2006

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disciplina della polizia urbana

1. Il presente regolamento è volto alla tutela dell'integrità del patrimonio e demanio pubblico del comune ed attende al pacifico svolgimento della vita cittadina garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio degli altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento delle comunità e disciplinando l'attività ed il comportamento dei cittadini.

Articolo 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme

1. All'attività di vigilanza sovrintende il Sindaco o suo delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli agenti di polizia locale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. L'Amministrazione Comunale ha la possibilità di nominare propri accertatori amministrativi appositamente incaricati per le specifiche materie ai sensi delle leggi regionali vigenti.
3. Gli appartenenti alla polizia locale e gli accertatori amministrativi, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno effettuare ispezioni in tutti i luoghi, diversi dalla privata dimora, dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di redigere apposito verbale ed inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.
4. Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedura penale.

Articolo 3

Definizioni

1. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s'intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati come sopra indicati, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 4

Autorizzazioni, concessioni - regime generale degli atti di assenso

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento s'intendono accordati:
 - a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
 - d) previo pagamento di tasse, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - e) con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;
 - f) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni alle quali il titolo rilasciato sia stato subordinato a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il titolare dell'atto fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 5

Modalità per la richiesta dei titoli

1. Le relative richieste devono essere indirizzate al Sindaco, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando previsto, e con preciso riferimento al titolo richiesto.
2. L'istanza deve contenere, oltre i dati anagrafici del richiedente: l'esatta indicazione della ragione sociale per le persone giuridiche, il codice fiscale, la motivazione o il programma di ciò che s'intende attivare, la sottoscrizione e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
3. Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme di legge e quelle del presente regolamento comunale oltre alle norme per il procedimento amministrativo che disciplinano la materia.
4. Ove si tratti di autorizzazioni di polizia amministrativa saranno anche osservate le disposizioni legislative speciali in materia.
5. Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da tecnici abilitati incaricati a cura e spese dei richiedenti.
6. Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento, al Comando di Polizia Municipale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Articolo 6

Pubblicità dei titoli autorizzativi

1. Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi e per il tempo per cui sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. Essi dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione i titolari dovranno richiederne un duplicato

all'ufficio comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Articolo 7

Durata, rinnovo e vidimazione di licenze e concessioni

1. Tutte le licenze, concessioni, atti di assenso, nulla osta, denunce o comunicazioni di inizio attività, salvo che non sia diversamente stabilito, hanno carattere permanente e sono soggette a comunicazione in caso di mutata situazione di fatto e di diritto esistente al momento del rilascio e per cessata attività.

Articolo 8

Sospensione, decadenza e revoca del titolo

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento che non comporti denuncia all'Autorità Giudiziaria e per la quale la legge non prescrive un'apposita sanzione è definita in via amministrativa con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. In caso di reiterazione di una violazione della stessa indole potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della sospensione o della revoca del titolo.
3. Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - possono essere sospesi quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;
 - possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di reiterato o persistente abuso da parte dei titolari;
 - devono essere revocati quando vengono meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
 - decadono quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;
 - decadono quando, senza assenso del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.
4. Ove si reputi necessario, il Sindaco, o suo delegato, può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.
5. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro 30 giorni dalla cessata attività.

Articolo 9

Pubblicità del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta.
2. Un esemplare del presente regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando della Polizia Municipale del Consorzio a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

TITOLO II

USO DEL SUOLO PUBBLICO

Articolo 10

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina tutto quanto concerne l'occupazione di suolo pubblico come definito all'articolo 3 del presente regolamento, mediante manufatti, strutture o impianti mobili.
2. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente titolo, si considerano suolo pubblico o di uso pubblico tutte le aree comunali che ricevono tale destinazione dallo strumento urbanistico vigente.
3. La presenti norme si applicano anche ad occupazioni del sovrasuolo, delle acque e del sottosuolo pubblico, ove diversamente non dispongano norme legislative o regolamentari gerarchicamente superiori.

Articolo 11

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione di spazio o suolo pubblico, salvo quanto diversamente previsto dalle norme per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, dal regolamento edilizio per la formazione di cantieri edili, dal codice stradale in termini di sicurezza per la circolazione, è disciplinata dal presente titolo.
2. E' proibita qualunque alterazione, occupazione od uso del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico, anche occasionale, protratta nel tempo, senza titolo rilasciato dall'Amministrazione Comunale.
3. Le occupazioni superiori all'anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazione di impianti, sono considerate permanenti; le altre sono considerate temporanee.

Articolo 12

Disposizioni generali alle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono soggette all'ottenimento di apposita concessione, previo pagamento della dovuta tassa di occupazione o canone di concessione, commisurati sulla base dell'apposito regolamento comunale, e cessano al termine naturale della concessione, su comunicazione degli interessati o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Le occupazioni temporanee sono soggette all'ottenimento di apposita autorizzazione, previo pagamento della dovuta tassa o canone di occupazione, commisurati sulla base di apposito regolamento comunale, cessano alla naturale scadenza del termine di validità dell'autorizzazione o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 13

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. La concessione per le occupazioni permanenti o l'autorizzazione per le occupazioni stagionali o temporanee sono concesse o negate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale da adottarsi

entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione dell'eventuale documentazione integrativa richiesta ai sensi dei successivi commi.

2. La domanda deve contenere le generalità complete, la ragione sociale per le persone giuridiche, la residenza o sede, il codice fiscale, l'ubicazione dettagliata dell'occupazione, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità d'uso e la dichiarazione che il richiedente disposto a sottostare a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere a tutela del pubblico interesse.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione Comunale richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.
5. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione Comunale, entro dieci giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. Inoltre potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
6. Il provvedimento di diniego dovrà riportare le ragioni che ostino al rilascio dell'autorizzazione.
7. Sia le concessioni che le autorizzazioni potranno essere rinnovate, per giuste motivazioni, a domanda degli interessati.
8. Le autorizzazioni vengono rilasciate su valutazione del responsabile preposto al servizio, mentre le concessioni per occupazioni effettuate con chioschi e manufatti fissi o parcheggi a pagamento sono rilasciate sulla base di apposita deliberazione della Giunta Municipale, con validità decennale.
9. Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicati:
 - la durata della concessione o autorizzazione;
 - la misura dello spazio concesso;
 - le condizioni alle quali il Comune subordina il provvedimento;
 - le condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca del medesimo;
 - l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione così come non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a terzi derivati dall'uso della concessione o autorizzazione.
10. L'esazione della tassa o canone dovuti per occupazione di suolo pubblico è di competenza dell'Ufficio Comunale Tributi.
11. Per le occupazioni giornaliere, l'atto di autorizzazione è sostituito dalla ricevuta rilasciata dall'Amministrazione Comunale a prova del pagamento della tassa o canone di occupazione nella quale saranno indicati la qualità dell'occupazione e lo spazio relativo.
12. Prima del pagamento della tassa o canone e del versamento dell'eventuale deposito cauzionale, è vietato occupare il suolo pubblico.
13. Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza, l'autorizzazione è rilasciata immediatamente dal Responsabile alla viabilità che ne dà immediata comunicazione al Comando di Polizia Municipale. Per le occupazioni d'urgenza non è dovuto nessun deposito cauzionale.

Articolo 14

Obblighi del titolare dell'atto

1. Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:
 - limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;

- ripristinare l'asfalto o il terreno occupato al termine della concessione, con ripristino della segnaletica orizzontale e verticale danneggiata e del verde pubblico;
 - mantenere lo spazio circostante la concessione pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;
 - provvedere durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a Mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada.
2. Al calare del sole le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi di illuminazione a luce rossa che dovranno rimanere accesi fino all'alba.
 3. È fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Articolo 15

Revoca dei titoli

1. In qualsiasi momento, l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento o delle condizioni contenute nell'atto, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.
2. Nei casi urgenti ed indilazionabili i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dagli Agenti di Polizia Municipale con l'obbligo da parte loro di informare i competenti uffici comunali ai fini dell'adozione dei provvedimenti definitivi.
3. Nel caso di revoca, con esclusione dell'inosservanza delle disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della quota di tassa o canone corrispondente al periodo di tempo che intercorre fra la revoca e la scadenza reale del titolo.
4. L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso comporta, se in recidiva, l'immediata revoca della concessione; se l'infrazione ha luogo col tacito assenso di altro concessionario limitrofo, la revoca potrà rivolgersi anche verso quest'ultimo.

Articolo 16

Installazione di chioschi ed edicole

1. L'installazione sul suolo pubblico di edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali incroci e nelle curve.
2. Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Municipale.
3. In nessun caso potranno essere concesse installazioni ad una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall'inizio delle curve.

Articolo 17

Collocamento di condutture di energia elettrica, di gas, di linee telefoniche e di servizi tecnologici vari

1. Le autorizzazioni per il collocamento di condutture dell'acqua potabile, dell'energia elettrica e del gas, l'impianto di linee telefoniche e le eventuali riparazioni che si dovessero apportare, sono concesse a seguito di regolare domanda in base alle vigenti disposizioni legislative ed alle particolari norme comunali in materia.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso, essere tinteggiati in modo uniforme, secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione, e mantenuti in buono stato di conservazione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, le condutture ove ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici, nonché degli edifici privati, quando ricorrano giustificati motivi.
4. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei tubi, fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, le coperture dei tetti e ciò tanto all'atto dell'impianto quanto successivamente.
5. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che al riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Municipale, a quest'ultima dovranno notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.
6. Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese del concessionario in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento di tali linee, condotte, tubazioni ed impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale il personale ed il materiale necessario, sollevando la stessa da spese e responsabilità.

Articolo 18

Carico e scarico di merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci s'intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza essere posate sul suolo pubblico.
2. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso dell'Amministrazione Comunale, la quale può subordinare l'occupazione all'osservanza di particolari modalità ed anche ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
3. Le operazioni di cui trattasi, se permesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
4. In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Articolo 19

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica

1. L'occupazione di suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali, attrezzature commerciali o altro, è consentita davanti ai negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti previa autorizzazione o concessione.
2. Nel titolo sarà precisato il periodo e le modalità dell'occupazione medesima.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di handicap.
4. L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.
5. In tempo di pioggia i tavolini, le sedie ecc. devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.
6. Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Articolo 20

Esposizione di merci all'esterno dei negozi

1. Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare.
2. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di handicap.
3. L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.
4. In tempo di pioggia la merce esposta deve essere rimossa dal marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.
5. Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.
6. Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Articolo 21

Installazione di tende

1. Chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a cappottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che s'intende munire di tenda.

2. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.
3. Nel caso di installazioni riguardanti edifici o ambienti di interesse artistico, monumentale, storico o ambientale, necessita acquisire, oltre il parere degli organi comunali anche quello delle altre autorità competenti.
4. L'esposizione di qualsiasi tenda aggettante su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa o canone.

Articolo 22

Caratteristiche delle tende

1. Le tende in generale, dovranno essere retrattili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico, neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.
2. Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di vento e dopo l'orario di apertura del negozio non potranno rimanere aperte o spiegate.
3. L'installazione di tende parasole e loro accessori, sporgenti sul soprassuolo pubblico, è soggetta alle seguenti prescrizioni:
4. devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad un'altezza non minore di m. 2,20 dal suolo;
5. la sporgenza deve di norma contenersi fino a cm. 30 dal filo del marciapiede e comunque per una sporgenza massima di m. 2;
6. per le tende poste ai piani superiori la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri;
7. l'installazione di tende sporgenti è vietata su vie e piazze sprovviste di marciapiedi;
8. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.
9. Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolonnati dei portici, le diverse misure saranno stabilite caso per caso. In tali località, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
10. Le misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
11. Mancando i requisiti richiesti dai precedenti commi, può essere impedita l'installazione e, qualora già realizzata, sarà disposta l'immediata rimozione.
12. Le tende formate a padiglione, o comunque sostenute con una o più aste verticali collocate nelle strade, piazze o spazi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, potranno essere autorizzate di volta in volta, solo in via eccezionale, tenuto conto della situazione del luogo e dell'ambiente circostante, con possibilità di esigerne la rimozione in qualsiasi momento in caso di necessità.

Art.23

Infissi, mostre e vetrine

1. Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio è vietata l'installazione di infissi in genere, mostre o vetrine, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione

possano ingenerare confusione con i segnali stradali o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

2. È vietato esporre mostre o vetrine, anche di sporgenza minima, ove non esista il marciapiedi.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e portatori di handicap.
4. L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.
5. La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati ed appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.
6. In tempo di pioggia le mostre e vetrine devono essere rimossi dai marciapiedi, salvo diversamente specificato nell'autorizzazione.
7. Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.
8. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.
9. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di autorizzazione comunale, i titolari dell'atto sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le eventuali modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Articolo 24

Festoni e luminarie

1. Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 25

Occupazione in occasione di spettacoli e manifestazioni

1. L'occupazione di suolo pubblico mediante tendoni, palchi, transenne e/o tribune, in occasione di spettacoli, riunioni, manifestazioni che siano debitamente autorizzate dalle competenti autorità o che possano liberamente svolgersi per espressa previsione legislativa, è soggetta all'autorizzazione di cui al presente regolamento.
2. L'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico è contestuale all'autorizzazione o licenza di polizia amministrativa qualora ne ricorra l'obbligo dell'ottenimento.
3. L'Amministrazione Comunale può discrezionalmente imporre cautele e modalità esecutive.
4. Per quanto attiene invece le manifestazioni politiche, quali i comizi elettorali e tutte le altre manifestazioni pubbliche relative all'esercizio di diritti politici dei cittadini che comportino l'occupazione di suolo con podi, palchi, transenne od altri manufatti similari, l'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria, ma dovrà comunque essere notificato all'Amministrazione

Comunale, almeno con tre giorni di anticipo, il luogo previsto per la riunione e le caratteristiche dei manufatti da utilizzare. In tali casi il Sindaco potrà vietare l'uso dei manufatti stessi (ferma restando la libertà di svolgimento della manifestazione pubblica) solo ove questi siano pregiudizievoli all'incolumità pubblica.

Articolo 26

Passi carrabili, accessi e diramazioni

1. L'attivazione di passi carrabili, accessi e diramazioni prospettanti il suolo pubblico, deve essere autorizzata in osservanza delle norme edilizie e del vigente Codice della Strada.
2. Il mancato ottenimento dell'autorizzazione comporta l'impossibilità di accesso al suolo pubblico dall'area privata e viceversa.

Articolo 27

Opere - depositi - cantieri stradali

1. L'esecuzione di opere o depositi e l'apertura di cantieri stradali sul suolo pubblico interessato dalla circolazione veicolare sono regolate dalle disposizioni del vigente Codice della Strada e relative norme del regolamento di attuazione.
2. Le suddette norme si applicano anche per le opere o depositi e cantieri posti sul suolo pubblico e non soggette alla circolazione veicolare sulla base delle disposizioni sanzionatorie previste dal presente regolamento.
3. La concessione o autorizzazione assoggettata alla presentazione della planimetria dell'area da occupare ed al deposito cauzionale, nella misura stabilita dal competente ufficio, a garanzia della rimessa in pristino, sia di terrazzamento, sia di pavimentazione o vegetazione; il predetto deposito cauzionale sarà restituito in tutto o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.

Articolo 28

Chiusura strade pubbliche

1. È vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Amministrazione Comunale.
2. Qualora per eseguire lavori, per occupare suolo pubblico in occasione di manifestazioni o spettacoli o per altri validi motivi si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche la richiesta e la motivazione dovranno essere contenute nella domanda, da presentarsi almeno dieci giorni prima della data di chiusura.
3. Della chiusura si dovrà dare massima informazione alla cittadinanza, in particolare alle persone residenti nella zona interessata.
4. L'informazione è a carico della persona, organizzazione o ditta interessata alla chiusura; nel caso di opere pubbliche l'obbligo è a capo dell'Amministrazione Comunale o dell'appaltatore.
5. Nell'autorizzazione saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto ed il contestuale ordine all'utenza stradale di osservare la segnaletica posta in attuazione della chiusura.

Articolo 29

Occupazioni diverse di suolo pubblico

1. Le norme previste nel presente articolo si applicano a tutte le altre attività, diverse da quelle regolate dalle norme del presente titolo, che comportano la possibilità di ingombro od utilizzo temporaneo del suolo pubblico, con particolare riferimento a:
 - maneggio ed esposizione di oggetti incomodi o pericolosi;
 - uso di scale a mano;
 - lancio di oggetti;
 - giochi;
 - trasporto di oggetti pericolosi;
 - rotolamento o strascico di oggetti;
 - battitura di pietre o metalli;
 - annaffiamento e getto di liquidi.
2. Tali attività sono consentite previa autorizzazione comunale e a condizione che vengano svolte con le cautele e le precauzioni necessarie ad evitare pericoli di nocumento alcuno o disturbo della quiete pubblica, anche sotto il profilo dell'emissione di odori, fumi o rumori.
3. Le attività in questione debbono comunque essere interrotte su ordine dell'autorità comunale preposta alla sorveglianza, ove si riscontrino che sussistono situazioni di pericolo.
4. Sono comunque vietate, senza possibilità di deroga, tutte le altre attività consimili che comportino occupazione di suolo o spazio pubblico, compreso l'uso improprio di beni ed immobili comunali, che generino rischio di danni.
5. Ai fini della sicurezza pubblica e della tutela del suolo pubblico è vietato:
 - il mantenimento di tegole pendenti sulla pubblica via;
 - il mantenimento di pluviali, canali di gronda ed altre tubature, difettosi o pericolanti o inefficienti;che dovranno essere sistemate a semplice richiesta del Comune.

Articolo 29 bis

Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compreso il territorio montano, la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte e simili, fatto salvo il rilascio di apposita autorizzazione da parte del competente Ufficio Comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli e/o tende, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia e dell'Ufficio Tecnico Comunale. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace all'applicazione di una sanzione amministrativa da EURO 77,00 A EURO 462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento

immediato delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.

Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del contravventore. >>

Articolo 30

Deroghe

1. Le disposizioni afferenti l'occupazione di suolo pubblico contenute negli articoli del presente titolo possono essere derogate dall'Amministrazione Comunale solo con provvedimento espresso, ed in casi eccezionali, al fine di agevolare soggetti che, per le condizioni particolari del loro stato (handicappati, ecc.), riceverebbero un pregiudizio ingiustificato dall'applicazione della norma regolamentare.
2. La deroga è comunque vietata se da essa deriva pericolo di pregiudizio o nocumento per l'incolumità, la salute e l'ordine pubblico ovvero se pregiudica in modo irreparabile il buon andamento delle funzioni della comunità.
3. E' altresì vietata la deroga quando ciò sia imposto da altre norme di legge o regolamentari.
4. Nei casi qui contemplati la concessione o autorizzazione in deroga riporteranno le ragioni che giustificano la loro emanazione.

TITOLO III PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

Articolo 31 Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina l'effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni in tutto il territorio Comunale, tenuto conto delle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna o affissioni.

Articolo 32 Autorizzazione installazione impianti

1. L'installazione di cartelli, insegne di esercizio, impianti o di altri mezzi pubblicitari, l'effettuazione di altre forme di propaganda e le affissioni, sono soggette ad autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
2. L'autorizzazione per le affissioni è espressa tramite l'apposizione di apposito timbro, sul materiale da affiggere, da parte dell'Ufficio Affissioni.

Articolo 33 Rilascio autorizzazione

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed all'installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza comunale, in osservanza alle norme previste dal regolamento edilizio comunale.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale competente, in originale e copia, allegando:
 - una autocertificazione con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada se questa non è comunale.
3. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autocertificazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
4. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione della data e numero di ricevimento del protocollo comunale.
5. Il funzionario responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità interne ed entro 30 giorni dalla presentazione dispone la concessione od il diniego dell'autorizzazione.

6. Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
7. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico, nell'ambito di zone sottoposte a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali, o su immobili o in luoghi di interesse storico ed artistico. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine è di 60 giorni.
8. La presentazione della domanda ed il suo accoglimento sono esaustivi dell'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini dell'applicazione dell'imposta.
9. Nell'atto di autorizzazione sono indicati:
 - la durata dell'autorizzazione;
 - l'eventuale concessione o autorizzazione di occupazione del suolo pubblico;
 - le condizioni alle quali è subordinato il provvedimento;
 - le condizioni che portano alla decadenza o revoca del provvedimento;
 - l'espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione, come non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a terzi derivanti dall'installazione del materiale pubblicitario.

Articolo 34

Installazione fuori dal centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli, insegne d'esercizio o altri impianti e mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato, lungo strade di proprietà non comunale, è disciplinato dal vigente codice della strada e relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 35

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente titolo sono classificate in:
 - a) pubblicità ordinaria;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi;
 - d) pubblicità effettuata con proiezioni;
 - e) pubblicità varia;
 - f) pubblicità sanitaria.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo come appresso indicato e non previsto dai successivi commi.
3. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
4. E' da considerarsi "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da un simbolo o marchio, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita l'attività ed

installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta

5. Si definisce "cartello" quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
6. Si considera "striscione, locandina e standard" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
7. Si considera "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. E' compresa nella pubblicità "ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi. A tal fine si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né di luce propria né per luce indiretta.
9. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - pubblicità non luminosa per conto terzi effettuata all'interno od all'esterno di veicoli e vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico;
 - pubblicità non luminosa effettuata su veicoli ad uso privato limitata all'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
10. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione
11. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa. E' compresa fra la pubblicità con proiezioni la pubblicità proiettata su schermi o pareti riflettenti.
12. La pubblicità varia comprende:
 - la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità su aeromobili";
 - la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".
13. La pubblicità sanitaria concerne l'esercizio delle professioni sanitarie ed ausiliarie ed è consentita solo mediante targhe ed inserzioni sugli elenchi telefonici. Ai sensi della legge vigente in materia, le targhe e le inserzioni possono contenere solo le seguenti indicazioni:
 - nome, cognome, numero telefonico, orario delle visite o apertura al pubblico;
 - titoli di studio, accademici, di specializzazione e carriera, senza abbreviazioni.
14. L'autorizzazione alla pubblicità sanitaria è rilasciata dietro richiesta inoltrata attraverso l'ordine o collegio professionale competente.

Articolo 36

Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere dimensioni ed essere realizzati secondo quanto prescritto dal codice stradale e relativo regolamento di esecuzione.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescritto dal codice stradale e relativo regolamento di esecuzione.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza di accessi pubblici e privati, sono collocati in osservanza alle norme che regolano l'occupazione del suolo pubblico, mentre ai margini delle strade e dei marciapiedi sono collocati a Mt. 2,20 dalla quota del marciapiedi o della strada.

Articolo 37

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari, consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri abitati, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dal Codice della Strada e dal regolamento di attuazione.
2. All'interno del centro abitato, delimitato ai sensi del vigente Codice della Strada, si osservano le disposizioni di cui al piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni determinato da ogni Comune.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari è disciplinato dal vigente codice stradale e dal relativo regolamento di attuazione.
4. Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, sempre che siano evitate confusioni o disturbo con la segnaletica stradale esistente.

Articolo 38

Piano generale degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità ad un piano generale degli impianti da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dalla legge.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti: la prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna ed annessa all'arredo urbano; la seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.
3. Il piano generale degli impianti è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale. Può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio successivo, per effetto delle variazioni contenute nella consistenza demografica del Comune,

dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

4. La prima parte del piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
5. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dal presente regolamento. Il piano definisce, in linea generale, i luoghi e gli edifici in cui l'installazione non è consentita
6. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di interesse pubblico, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è vietato od è soggetto a particolari condizioni e limitazioni delle dimensioni e dei mezzi.
7. All'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzati dal Comune previo nulla osta dell'ente proprietario:
 - le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite; per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
 - le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, correlate sia alla caratteristica degli edifici sui quali devono essere installati, sia alle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
8. Il piano comprende:
 - gli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno;
 - luoghi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla lettera a);
 - la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
9. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
10. La seconda parte del piano è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni in conformità a quanto dispone la legge.
11. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - stendardi porta manifesti;
 - poster per l'affissione di manifesti;
 - tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
 - da armature, steccate, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;

- da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
12. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali il presente regolamento vieta l'installazione dei mezzi pubblicitari.
 13. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione degli impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Articolo 39

Divieti di installazione di pubblicità ed affissioni

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli, affissioni ed altri mezzi pubblicitari se non con il consenso del titolare del vincolo.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli, affissioni ed altri mezzi di pubblicità.
3. Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
4. In conformità di quanto dispone la legge, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
5. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada.
6. Nei luoghi e sugli edifici di cui al secondo comma non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non in osservanza alle norme sull'occupazione di suolo e spazio pubblico.
7. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
8. E' vietata ogni forma di affissione fuori degli spazi predisposti dell'Amministrazione Comunale.
9. Il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità su steccati, impalcature, ponti ed altro, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 40

Obblighi del titolare della autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dell'Amministrazione Comunale, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca della autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale.
2. Ogni cartello o mezzo pubblicitario deve riportare i seguenti dati:
 - nome del Comune
 - nome del titolare dell'impianto
 - numero autorizzazione
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 41

Obblighi dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

1. L'ufficio incaricato alla gestione delle autorizzazioni è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, in ordine cronologico del rilascio dell'autorizzazione con la descrizione sommaria del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato e l'ubicazione.
2. Del rilascio deve darne comunicazione all'ufficio tributi o al concessionario per la riscossione.

Articolo 42

Decadenza o revoca della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'autorizzazione;
 - la violazione delle norme di legge o regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico;
 - il mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità o affissioni.
2. Il Sindaco in ogni momento può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.
3. In caso di revoca il Comune restituirà l'imposta già pagata per il periodo mancante a completamento dell'anno, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Articolo 43

Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale vigila, a mezzo della Polizia Municipale e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente titolo.
2. L'Amministrazione Comunale dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito nell'avviso stesso.
3. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.
4. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione, l'Amministrazione Comunale, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi i mezzi pubblicitari esposti abusivamente devono essere sequestrati al fine di confisca a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nel verbale di sequestro è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita dall'Amministrazione Comunale, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

TITOLO IV DECORO CITTADINO

Articolo 44 Decoro cittadino

1. Nelle occupazioni di spazio o suolo pubblico per l'esposizione di infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, etc., oltre alle disposizioni contenute nei titoli precedenti e nel codice stradale, l'Amministrazione Comunale deve tenere conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere inoltre determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed alla decorosità dell'insieme.
2. A detto scopo, tutti i manufatti, approvati all'occupazione, sono sottoposti alla vigilanza da parte degli uffici comunali competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o che ne venga modificata la forma o l'aspetto dei medesimi.

Articolo 45 Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.
2. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco, ogni volta ne venga riconosciuta la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio.
3. I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi.
4. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

Articolo 46 Ornamento dei fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc. posti sulle finestre e sui balconi devono essere tenuti in buono stato di manutenzione ed assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.

Articolo 47

Cartelli – affissioni ed iscrizioni

1. Salvo quanto espressamente disposto dal titolo terzo del presente regolamento è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.
2. É vietato altresì stracciare, sporcare, alterare manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Articolo 48

Collocamento di targhe e lapidi

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, prima di concedere il titolo autorizzativo, dovrà ottenere il parere favorevole del Consiglio Comunale.

Articolo 49

Battitura di panni e tappeti

1. É vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria, o altro.
2. Sarà tollerato soltanto che tali operazioni si compiano con le dovute cautele, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni purché ciò sia fatto tra le ore 08.00 e le ore 10.00 ed in modo da non recare molestia al vicinato, agli inquilini sottostanti e passanti.

Articolo 50

Lavatura ed esposizione di biancheria ed effetti lettereci

1. La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa fuori dai locali e recinti privati o dai luoghi stabiliti dal Comune.
2. É vietato sciorinare, esporre effetti lettereci, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico in modo visibile dal suolo pubblico.
3. All'interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che non venga recato danno alle persone che ivi abitano e transitano.

Articolo 51

Depositi in proprietà privata

1. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme, nelle proprietà private esposte alla pubblica vista sono vietate le esposizioni, il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, possa nuocere all'estetica, al decoro della città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Articolo 52

Baracche ed orti

1. Ferma l'osservanza del regolamento edilizio, è vietato costruire o posizionare baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni trasparenti e non, realizzati con materiali di risulta, con caratteristiche di stabilità o precario.
2. Nel centro abitato è vietata altresì la coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Articolo 53

Fumi ed esalazioni

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme legislative in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti. Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.
3. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22 alle ore 6.
4. Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.
5. E' vietato provocare fumi che arrechino danno o molestia alla collettività.
6. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano occasionalmente compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere autorizzati.
7. É comunque vietato:
 - eseguire le operazioni suddette in luogo pubblico;
 - compiere le operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dal Comune.

Articolo 54

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

1. E' vietata l'indebita utilizzazione di strutture e beni demaniali.
2. E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
3. E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe viarie, frecce direzionali ed alle strutture relative alla segnaletica stradale come spartitraffico, cartelli, semafori etc., nonché alle lanterne, lampade, pali e condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E' inoltre vietato danneggiare le condutture dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento, le condutture del gas ed in genere tutti gli impianti di interesse pubblico.
4. E' fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato.

Articolo 55

Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile.
3. E' vietato altresì usare le fontanelle, le fontane e vasche, per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Articolo 56

Viali e giardini pubblici

1. Nei giardini e parchi pubblici, è fatto divieto di:
 - percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;
 - camminare sugli spazi erbosi pubblici se non espressamente consentito;
 - cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;
 - rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
 - trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;
 - guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;
 - introdurre ciclomotori e motocicli;
2. Nei Centri Sportivi Comunali è vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere.
3. E' vietato danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti e quanto installato all'interno dei parchi Comunali e nei Centri Sportivi Comunali.
4. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

5. Nei giardini e parchi pubblici, sono altresì vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.

Articolo 57

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

1. I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate, ubicate nel centro abitato, dovranno recingere i terreni stessi in modo che nessuno vi si possa liberamente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Comune anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la tutela e il decoro dei beni pubblici.

Articolo 58

Atti vietati sulle strade

1. Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali, e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.
2. E' parimenti vietato l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Articolo 59

Custodia di fanciulli e persone incapaci

1. In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 anni e le persone incapaci, per età o malattia, di riguardarsi da sé, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

Articolo 60

Atti contro il decoro - la decenza e la moralità

1. In qualsiasi luogo pubblico è vietato compiere atti di pulizia personale.
2. E' altresì vietato il nuoto ed il bagno fuori dei luoghi che saranno stabiliti dal Comune.
3. E' anche vietato: sdraiarsi nelle strade, piazze etc.; arrampicarsi sui monumenti, sulle inferriate, sulle cancellate, sugli alberi, muri di cinta, edifici etc.; introdursi, sdraiarsi e fermarsi sotto androni e portici per dormire e compiere comunque atti contrari alla quiete e al decoro cittadino.
4. E' vietato soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.
5. E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine ed agli orinatoi pubblici, nonché agli oggetti che vi si trovano.
6. E' pure vietato allontanarsi dai servizi igienici e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Articolo 61

Deturpamento

1. E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.
2. E' comunque vietato danneggiare per negligenza o imprudenza qualsiasi manufatto pubblico.
3. Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con rivalsa verso il proprietario stesso.
4. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.
5. Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

TITOLO V

NETTEZZA PUBBLICA

Articolo 62

Disposizioni di carattere generale

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.
2. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico. E' vietato altresì scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati ed indicati dal Comune.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere alla immediata remissione in pristino.

Articolo 63

Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. E' vietato smaltire rifiuti senza far uso dell'apposito servizio comunale e porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque, esalazioni.
2. I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici od immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze, in cui viene effettuato il servizio di ritiro dei recipienti stessi, non oltre mezz'ora prima dal passaggio degli incaricati di detto servizio, reso noto con apposito manifesto del Sindaco.
3. Tutti gli stabili, ove si da luogo a produzione di rifiuti ed immondizie, dovranno, a cura del proprietario o dell'amministratore, essere dotati di deposito atto ad accogliere i recipienti di cui sopra, in attesa che questi, vengano collocati per il ritiro negli orari indicati.
4. Tale deposito deve essere conformato in modo da impedire esalazioni o comunque molestia alle persone.

Articolo 64

Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi pubblici, di attività di servizio ed ogni altra, esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro esercizi.
2. Oltre le ore 10.00 è vietata la pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni; dette operazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo o fastidio alla cittadinanza.
3. Le ditte e le imprese che eseguono questi lavori di pulizia per conto terzi, qualora occupino con scale, sgabelli o altri arnesi il suolo pubblico dovranno munirsi di apposita autorizzazione.

4. Tale autorizzazione non è data per le strade prive di marciapiede, salvo per operazioni che rivestono carattere di assoluta urgenza debitamente constatata dalla Polizia Municipale.
5. Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano senza che la base sia custodita da persona idonea allo scopo.

Articolo 65

Occupazione di aree pubbliche – Obblighi dei concessionari

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, locali di trattenimento e simili, ed a quanti altri occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico, alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
2. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.
3. I tavolini e le sedie da esporre davanti agli esercizi devono essere solidi e decorosi.

Articolo 66

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, cortili, le scale, le tettoie ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza e decoro. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, dette pertinenze devono essere mantenute sgombre da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Articolo 67

Divieto di lavatura e riparazione veicoli e di attività artigianale in genere su aree pubbliche.

1. E' proibita in luoghi pubblici o aperti al pubblico la lavatura dei veicoli o di cose personali in genere.
2. Sono parimenti vietate le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore.
3. Fatto salvo l'esercizio delle attività itineranti, è proibito lavorare sulle porte o sull'ingresso delle case, botteghe o magazzini quando queste aggettano direttamente sulla pubblica via.
4. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Articolo 68

Cura delle siepi e piante

1. I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono sulla sede stradale, impedendo la libera visuale, o che possono creare pericolo o nocumento alla circolazione, alle persone e cose.

Articolo 69

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere a sgomberare dalla neve e dal ghiaccio il marciapiede, per l'intera larghezza e per tutta la lunghezza dei loro stabili. In assenza di marciapiede dovrà essere pulita l'area antistante il solo accesso e vetrina.
2. In presenza di ghiaccio dovrà essere sparso del sale e del materiale antisdrucchiolo. E' vietato gettare e spandere acqua.
3. Nel caso di formazioni di ghiaccio o neve sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al primo comma dovranno provvedere alla loro rimozione.
4. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati. In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio Tecnico potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi concedendo il getto della neve sul suolo pubblico sotto cautela e responsabilità verso terzi a carico dei proprietari interessati
5. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione.
6. E' sempre vietato ostruire con la neve scarichi e pozzetti stradali.
7. Si ribadisce che gli obblighi di cui sopra incombono, in via solidale con i proprietari e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di caffè e simili, esistenti a piano terreno.

Articolo 70

Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

1. E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.
2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali e dietro pagamento del relativo tributo.

Articolo 71

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli idonei al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.
2. Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a provocare polverio.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

Articolo 72

Uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari delle case, gli affittuari e chiunque sia nel godimento di una abitazione, deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi di scarico delle latrine, dei lavandini, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione stessa ed in quelle sottostanti. Inoltre devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. Tutti i reflui di scarico devono essere incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura di privati.
4. Sul suolo pubblico è vietato lo stillicidio, il percolamento o lo scarico delle acque piovane provenienti dai tetti, dalle aree cortilizie o da altre aree e spazi privati. Le acque devono essere adeguatamente raccolte e convogliate alla fognatura comunale.

Articolo 73

Pulizia dei colatori laterali

1. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere alla esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

Articolo 74

Scarichi nei fossi e nei canali

1. Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e corsi d'acqua.
2. I canali, le rogge ed i fossi che scorrono all'interno dell'abitato e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 cm. dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo ad esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose.

Articolo 75

Strade campestri

1. Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.
2. Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Responsabile del Servizio Tecnico per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità.

TITOLO VI

DETENZIONE E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Articolo 76

Diritti degli animali

1. E' fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.
2. E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.
3. Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

Articolo 77

Circolazione degli animali

1. E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile.
2. Nelle piazze, vie, altre aree pubbliche od aperte al pubblico, è proibito abbandonare a loro stessi o lasciare vagare senza custodia pecore, capre, buoi e simili, isolati od in gruppo.
3. Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. E' vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di grande comunicazione.
5. E' vietata la circolazione di animali sulle aiuole, negli spazi pubblici a verde, nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali.

Articolo 78

Animali pericolosi

1. Gli animali pericolosi non potranno essere introdotti nell'abitato senza le necessarie precauzioni atte ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.
2. E' vietata per le vie cittadine la circolazione, per esposizione o mostra, di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.
3. E' pure vietato sul suolo pubblico o aperto al pubblico ogni e qualsiasi pratica per domare animali di qualsiasi specie.
4. Gli animali feroci, come tigri, leoni, ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie, chiuse da ogni lato, in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli.
5. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Articolo 79

Detenzione di animali

1. La detenzione di animali di qualunque tipo è soggetta alle norme legislative e regolamentari di rango superiore che ne disciplinano la materia sotto l'aspetto sanitario e veterinario.
2. Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.
3. E' vietato tosare, ferrare, strigliare e lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
4. E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito.
5. Nei casi sopraccitati la Polizia Municipale oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione. Ove la diffida non venga osservata la Polizia Municipale potrà disporre l'allontanamento coattivo.

Articolo 80

Piccioni

1. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfoltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 81

Detenzione di cani

1. I cani devono essere sempre denunciati ai competenti uffici comunali dai relativi proprietari o detentori ai fini della Vigilanza Sanitaria e tatuati.
2. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica, pericolo o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.
3. Nei luoghi privati, cui si acceda liberamente, potranno anche essere privi di museruola purché siano tenuti legati in modo da non recare danno alle persone. I cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone. Potranno poi venire sciolti nelle ore notturne, sempre che l'accesso a detti luoghi sia precluso.
4. E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai metri 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. Se gli animali fossero a catena, che dovrà essere adeguata alla taglia dell'animale, la lunghezza della stessa dovrà essere di almeno 4,00 metri e tale da consentire all'animale di poter raggiungere il proprio riparo ed il contenitore dell'acqua e del cibo.

Articolo 82

Circolazione dei cani

1. I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico privi di museruola a paniere, o accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli, e di un collare con il nome e l'indirizzo del proprietario. I cani di grossa taglia e quelli di

indole aggressiva o che comunque incutano spavento o diano molestia alle persone, dovranno inoltre essere sempre tenuti a guinzaglio, ben solido, di lunghezza non superiore a cm. 70, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose dei quali il proprietario e il detentore sono ritenuti responsabili.

2. Sono esenti dall'obbligo di portare la museruola:
 - i cani da caccia in aperta campagna accompagnati dal cacciatore;
 - i cani da pastore quando accompagnino il gregge;
 - i cani guida per i ciechi;
 - i cani adibiti ai servizi di Polizia;
 - i cani della protezione civile e quelli di pubblica utilità.
3. I cani trovati a vagare in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza la prescritta museruola, potranno essere accalappiati ed affidati alle strutture di accoglienza canina comunale o convenzionata, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti della cattura a cura della Polizia Municipale ed a essi saranno addebitate le spese di cattura e mantenimento.
4. Trascorso il termine di 60 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 83

Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica.

1. E' vietata, nel centro abitato, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insudiciamenti, cattivi odori, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la pubblica quiete.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione od a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga osservata, il Sindaco potrà disporre per il sequestro dell'animale, fino ad un massimo di 60 giorni, da collocare nel canile municipale o presso servizi veterinari delle unità sanitarie locali, le cui spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al trasgressore.

Articolo 84

Imbrattamento da parte degli animali

1. I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti del suolo pubblico cagionati dagli escrementi degli animali.
2. E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali in luogo pubblico o aperto al pubblico di rimuovere gli escrementi e pulire il verde o suolo pubblico imbrattato.
3. Durante la circolazione dei cani, i proprietari o chi ne ha la custodia momentanea devono dimostrare la detenzione di idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali.
4. La Polizia Municipale, oltre alla sanzione amministrativa, controllerà l'esecuzione della sanzione accessoria della immediata nettezza del suolo pubblico. In caso di inosservanza disporrà con servizio pubblico di nettezza urbana con spese a carico del trasgressore

Articolo 85

Norme di rinvio

1. Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale ad analoghe disposizioni legislative o regolamentari di rango superiore.
2. Per la prevenzione del randagismo, per i casi sospetti di rabbia od altre malattie, si applicano le norme in vigore relative ai servizi veterinari.

TITOLO VII NORME DI SICUREZZA

Articolo 86

Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente previsto da precise disposizioni legislative e regolamentari di rango superiore, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Articolo 87

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.
3. Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 500 mc dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
4. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali sono provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
5. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con le scale devono essere convenientemente coperte.

Articolo 88

Detenzione combustibili in abitazioni o altri edifici

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione è permessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. Nei box o altri locali di ricovero veicoli, è vietato detenere carburanti o altro materiale infiammabile.
3. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili.

4. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
5. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.
6. Nei solai e' vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.
7. Nelle gabbie di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle persone.
8. Come norma comunale di prevenzione incendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
 - le tubazioni fisse in metallo per la conduzione di gas, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
 - le tubazioni per la conduzione di gas dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica;
 - le giunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.
9. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nel "Certificato di prevenzione incendi".

Articolo 89

Accatastamento di legna o altro materiale infiammabile

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate, anche allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, l'Ufficio Tecnico Comunale riterrà di dover prescrivere.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile nelle pertinenze.

Articolo 90

Fucine e forni

1. Non si possono attivare forni o fucine senza autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le prevenienze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.
2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere esclusivamente in muratura o in ferro.
3. I forni di panetteria, di pasticceria, di pizzeria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

4. La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione provoca l'immediata decadenza della stessa.

Articolo 91

Uso di fiamme libere

1. Nell'ambito abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici statali di P.S. o altri Enti, deve essere sempre informato il Comando di Polizia Municipale, il quale può integrare con proprie prescrizioni gli atti autorizzatori senza pregiudizio del titolo e delle eventuali prescrizioni già in esso contenute.
3. E' assolutamente vietato:
 - l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere;
 - gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi;
 - accendere fuochi ad una distanza inferiore di 100 metri da fabbricati di ogni tipo o che creino fumo e disturbo alle abitazioni viciniori ed alla circolazione.
4. Fuori dal centro abitato e in osservanza alla distanza predetta, la combustione all'aperto di materiale di origine vegetale è sempre autorizzata ai fini agricoli o boschivi, ma deve essere attivata in condizione di massima sicurezza in modo da evitare possibili propagazioni, deve essere tenuta costantemente controllata da personale in numero sufficiente all'entità della combustione autorizzata. La combustione deve obbligatoriamente essere evitata o comunque interrotta qualora particolari condizioni atmosferiche creino condizioni di pericolo o di disturbo alla circolazione ed all'abitato.

Articolo 92

Trasporto oggetti incomodi e pericolosi

1. E' vietato trasportare a mano oggetti che per peso o volume siano sproporzionati all'età ed alle forze di chi deve trasportarli.
2. E' vietato il trasporto di strumenti ed oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli ed altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo di danno alle persone. E' in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti o oggetti taglienti.
3. Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di metri 3 non possono essere trasportati da una sola persona.
4. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.
5. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

Articolo 93

Protezione da schegge

1. I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.
2. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere

Articolo 94

Getto di cose

1. È proibito lanciare, gettare da ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altri oggetti.
2. In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato dal Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale che stabilirà di volta in volta le modalità da adottare.

Articolo 95

Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari utili alla sicurezza della circolazione stradale ed a protezione da pericoli e disturbi alle persone.
2. Questi dovranno rimanervi fino alla ultimazione dell'opera e durante la notte dovrà tenersi acceso ed affisso uno o più lumi, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Le impalcature ed i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati ed opportunamente cintati con reti od altri o riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.
4. Le suddette installazioni dovranno essere eseguite conformemente a quanto disposto nel titolo autorizzativo.

Articolo 96

Manutenzione di edifici e pertinenze

1. Ogni edificio con le proprie pertinenze come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro accessorio, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione ed assicurato in modo da evitare qualsiasi caduta di calcinacci, tegole, pietre, lastre o altro materiale qualunque, nonché di evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.
2. In caso di guasti e rotture dei canali di gronda o pluviali, questi dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.
3. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere solidamente assicurate. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro mezzo idoneo.

Articolo 97

Ordini di riparazione

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.
2. Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, si provvederà d'ufficio a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione sanzionatoria prevista dal vigente codice penale.

Articolo 98

Manutenzione aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve immediatamente provvedere ad una adeguata segnalazione, del guasto o della rottura alla cittadinanza ed Ufficio Tecnico Comunale.
2. Uguale obbligo è fatto ai proprietari od utilizzatori di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

Articolo 99

Pozzi e cisterne

1. I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Articolo 100

Esposizioni sulla pubblica via

1. Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.
2. Il responsabile comunale incaricato la potrà negare qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Articolo 101

Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

1. I responsabili di qualsiasi attività, che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o del vicinato.
2. Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti vengano insudiciati.

Articolo 102

Atti contrari alla sicurezza

1. Salvo quanto previsto dal precedente Titolo II del presente regolamento, nessuno può, senza permesso o autorizzazione dell'Autorità comunale fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà pubblica o equiparata.
2. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese ed abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.
3. E' parimenti vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione o di altri servizi pubblici e della segnaletica stradale, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

Articolo 103

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne. Ove non vengano illuminati dovranno essere chiusi durante l'orario stabilito dall'Autorità Comunale.

Articolo 104

Intralcio alla circolazione

1. E' vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.
2. In tutto il territorio comunale, nelle vicinanze od in corrispondenza di luoghi di culto, monumenti o di uffici pubblici è vietato mendicare.
3. Nella mendicizia è vietato l'impiego di minori o mostrare menomazioni fisiche ai fini della sensibilizzazione pubblica.
4. Sono ammesse le raccolte di fondi e simili per finalità religiose, politiche e sociali con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia.
5. E' in ogni caso vietato esercitare costrizioni e molestie sul pubblico.

Articolo 105

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove o dirige cerimonie religiose od altro atto di culto, fuori dai luoghi a ciò destinati, ovvero cortei, processioni o manifestazioni, dovrà darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima della data di svolgimento.
2. L'avviso dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implichino limiti o divieti alla circolazione,
3. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai funzionari della Polizia Municipale.
4. Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la viabilità comunale.
5. É vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Articolo 106

Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti e la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto. L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati per iscritto da parte dell'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Municipale con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.
2. La ditta assuntrice del servizio di trasporto funebre dovrà disporre l'accompagnamento del corteo mediante proprio personale posto in testata del corteo medesimo. Il personale dell'impresa funebre dovrà indossare una decorosa divisa.

Articolo 107

Trasporto pubblico

1. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico, anche soltanto transanti sul territorio comunale, è vietato:
 - fumare nelle vetture;
 - gettare cose od oggetti dalle vetture;
 - salire o scendere quando la vettura è in moto;
 - salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
 - salire quando la vettura sia segnalata completa;
 - parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
 - insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
 - occupare più di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;
 - sputare all'interno e fuori delle vetture;
 - portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o che possano imbrattare i viaggiatori;
 - essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri;

- cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
 - distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità o al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
 - mendicare.
2. Nelle vetture di pubblico trasporto è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi agli appositi sostegni o altri possibili appoggi.
 3. Il personale di servizio sugli autobus deve:
 4. mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla direzione;
 5. osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri richiedendo, all'occorrenza, l'ausilio della Polizia Municipale;
 6. tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.
 7. Sui mezzi pubblici è ammesso il trasporto dei cani o di animali alle seguenti condizioni:
 - ogni viaggiatore può portare con sé solo un cane, sia esso un cane da guida o da caccia o di piccole dimensioni (cagnolino). Il cane deve essere munito di museruola a paniere e di guinzaglio. Su ogni vettura è ammesso un numero massimo di due cani. Mentre i cani guida sono ammessi gratuitamente purché accompagnino un cieco munito di tessera che dà diritto all'accompagnatore, per tutti gli altri cani dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore;
 - il cane da caccia deve essere tenuto al guinzaglio dal cacciatore e portato verso l'uscita, in maniera da non ingombrare il passaggio; il cagnolino deve essere tenuto in braccio, ed in modo che non arrechi disturbo ai passeggeri;
 - i cani guida e i cagnolini sono ammessi in vettura senza limitazioni di orario; l'ammissione dei cani da caccia è limitata dall'inizio del servizio fino alle ore 08.00 e dalle ore 19.00 fino al termine del servizio.
 8. Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso di valido documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniqualvolta ne venga richiesto.
 9. Il personale in servizio sulle vetture pubbliche è tenuto a far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, a ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi e a farne rapporto alla Direzione.

Articolo 108

Carovane di nomadi

1. Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri, roulotte o baracconi per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche, La sosta dei medesimi potrà essere consentita solo alla periferia della città e negli spazi che saranno appositamente indicati dall'Autorità Comunale.
2. I nomadi, nei loro accampamenti, dovranno evitare atteggiamenti e comportamenti contrastanti con la pubblica decenza. Tuttavia, se la presenza, specie se massiccia, di dette persone possa essere pregiudizievole per la tutela dell'ordine pubblico o per motivi di ordine igienico - sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, senza essere iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unicamente alle proprie cose.
3. Trascorso inutilmente il termine fissato, previa intesa con l'Autorità di P.S., sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva l'eventuale denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice Penale.
4. Senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, sul territorio comunale è vietata ogni forma di campeggio od attendamento.

Articolo 109

Variazioni anagrafiche

1. Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento di abitazione devono essere denunciati all'Ufficio Anagrafe del Comune a cura degli interessati.
2. Quando una persona coabita con altre per motivi diversi da quelli del comma precedente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.
3. Ferme restando le norme in materia di utilizzo degli alloggi e le relative leggi in materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari, entro 48 ore, è obbligato a darne comunicazione al Comune.

Articolo 110

Uso di contrassegni del Comune

1. Senza autorizzazione è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere associazioni, esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO VIII

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Articolo 111

Norme generali

1. Le norme del presente Titolo, si applicano in modo residuale a leggi o regolamenti di rango superiore che disciplinano la materia.
2. Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale. Quindi come luogo di fabbricazione si intende anche un deposito, con o senza smercio di prodotti, nonché i luoghi di attività che producono servizi.
3. Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta, e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Articolo 112

Denuncia d'inizio attività

1. Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo deve presentare al Comune una preventiva denuncia d'inizio attività.
2. Tale denuncia consente di iniziare immediatamente l'attività, subito dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.
3. Sono escluse le attività insalubri, nonché quelle complesse soggette a preventivi accertamenti di prevenzione incendi e tutela ambientale e quelle il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistico ed ambientali locali le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso del Comune.
4. La denuncia sostituisce il nullaosta di esercizio e vale ad attestare, sotto la responsabilità del denunciante, l'idoneità e la corrispondenza dell'attività alle norme vigenti in materia di impiantistica, di conformità urbanistica, igiene edilizia, igiene ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro e vale ad ottemperare anche agli eventuali obblighi sanitari.
5. La denuncia deve essere corredata dalle documentazioni e quant'altro eventualmente occorrente nei singoli casi per attestare la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge richiesti per la specifica attività.
6. Inoltre, dovrà essere allegata una planimetria dei locali, in duplice copia e in scala almeno 1:100, con l'indicazione dell'ubicazione del progettato impianto di macchine, oltre all'elenco dettagliato dei macchinari stessi.
7. La denuncia si intende presentata fatti salvi i diritti di terzi e non esonera il titolare da tutti gli altri adempimenti e/o dal possesso di tutte le eventuali autorizzazioni o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente.
8. Il Comune verificherà la rispondenza dell'attività e dei relativi impianti alle normative vigenti, acquisendo i necessari pareri tecnici.

9. L'istruttoria delle pratiche sarà espletata secondo i principi e le disposizioni contenuti nel regolamento comunale per il procedimento amministrativo.
10. Se, nel termine di giorni sessanta dal ricevimento della denuncia regolare e completa, il Comune non avrà comunicato, con provvedimento motivato, il divieto di proseguire nell'attività, quest'ultima potrà legittimamente continuare.
11. In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti Autorità, il Comune, su conforme parere dell'organo competente può sospendere l'esercizio dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile, può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Articolo 113

Modifiche, controlli e cessazioni

1. Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell'eventuale concessione edilizia deve essere presentata nuova denuncia all'Autorità Comunale ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative.
2. Ogni mutamento di proprietà dell'azienda o cambiamento di ragione sociale deve essere comunicato, a cura del titolare, entro quindici giorni, all'Autorità comunale.
3. L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento a sopralluoghi e controlli nelle sedi
4. delle attività di cui agli articoli precedenti.
5. La cessazione di un'attività produttiva deve essere comunicata all'Ufficio competente entro il termine di giorni quindici dalla data di cessazione.

Articolo 114

Esercizio di mestieri ambulanti

1. Nessuno può esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune, senza aver assolto agli obblighi relativi al pagamento del tributo, quando dovuto, per l'occupazione del suolo pubblico.
2. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi. E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.

TITOLO IX

ATTIVITA' COMMERCIALI

Articolo 115

Principi

1. Le norme del presente titolo si applicano in modo residuale ed eventuali norme contenute in programmazioni o specifici regolamenti di settore.
2. Chiunque esercita il commercio al dettaglio, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione o somministrazione deve essere in grado di dimostrare la liceità dell'attività esercitata mediante l'esibizione degli eventuali atti di autorizzazione, nulla osta o comunicazioni previsti dalla normativa vigente.
3. Le persone diverse dai titolari ed addette all'esercizio dell'attività commerciale o di somministrazione, in occasione di controlli, devono essere in grado di dimostrare il loro rapporto di dipendenza.
4. Chiunque esercita il commercio all'ingrosso, attivando depositi, magazzini o simili, deve comunicare l'inizio attività con le modalità indicate nel titolo VIII. I locali devono rispettare i requisiti urbanistici, igienico-sanitario e di sicurezza per la pubblica incolumità. L'attività non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata.
5. Anche gli artigiani iscritti all'albo successive modifiche, che esercitano nel luogo di produzione la vendita al pubblico dei soli oggetti di loro produzione e gli imprenditori e produttori agricoli sono soggetti alla comunicazione di cui al comma precedente per quanto riguarda l'attivazione di depositi e magazzini.

Articolo 116

Disposizioni comuni all'attività

1. Coloro che esercitano un'attività di vendita o somministrazione, nelle sue diverse forme, non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la prestazione, secondo l'ordine della richiesta e nelle quantità richieste dai consumatori, a chi ne corrisponda il dovuto prezzo. E' fatta salva l'azione giudiziaria in sede civile da parte dell'acquirente.
2. Gli stessi esercenti non possono inoltre occultare od accaparrare merci in modo alcuno, fatte salve le sanzioni penali vigenti in materia.
3. Le attività devono essere esercitate in osservanza degli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposito atto di coordinamento.
4. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni, deve essere preventivamente comunicata all'ufficio comunale competente per il commercio.
5. Il pane deve essere venduto a peso.
6. Nei punti di vendita il pane deve essere conservato, al riparo dalla polvere e fuori dal contatto degli acquirenti, in appositi scaffali, scansie o vetrine sempre perfettamente puliti e con tanti scomparti separati quante sono le qualità di pane messo in vendita, recanti un cartellino ben visibile con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo.
7. La consegna del pane e di altri alimenti al domicilio dell'acquirente deve essere effettuata con idonei involucri preconfezionati, chiusi in negozio e trasportati con appositi contenitori puliti. Quando il trasporto di alimenti avviene con l'utilizzo di veicoli destinati a tale scopo, l'interno dei medesimi deve essere convenientemente rivestito con materiale corrispondente alla vigente normativa.

8. Per quanto attiene all'obbligo del cartellino dei prezzi sulle merci esposte in vendita, i commercianti dovranno attenersi alle disposizioni legislative vigenti
9. Coloro che vendono merce di qualsiasi genere confezionata in pacchi chiusi hanno inoltre l'obbligo di indicare in modo ben visibile sopra ogni pacco il peso e la qualità della merce in esso contenuta.
10. Tutte le merci dovranno essere pesate al netto o vendute usando strumenti metrici conformi e sottoposti alle verifiche periodiche secondo la normativa vigente in materia e che dovranno essere sempre puliti e collocati in luogo ben visibile ai compratori.
11. Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

Commercio su aree private

Articolo 117

Requisiti dei locali di vendita

1. Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente ed urbanisticamente idonei.
2. L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere di commercio che vi si effettua, e dovrà essere provvisto unicamente dei generi contemplati nell'autorizzazione commerciale.
3. L'Autorità Comunale potrà sempre proibire l'installazione di impianti commerciali complementari, qualora non siano rispondenti al decoro o alla speciale condizione dei luoghi, o per ogni ragione di pubblico interesse.
4. Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio, inoltre, nei negozi alimentari, non possono accedervi animali.
5. E' vietata l'esposizione di alimenti fuori dai negozi se non in apposite vetrinette o comunque adeguatamente protetti da inquinamenti ed insudiciamenti.
6. E' sempre vietato posare a terra anche momentaneamente merci o contenitori con generi commestibili.

Somministrazione di alimenti e bevande

Articolo 118

Requisiti dei locali e aree esterne

1. I pubblici esercizi devono essere tenuti puliti costantemente ed illuminati adeguatamente nelle ore in cui sono aperti al pubblico.
2. Nei locali non possono essere eseguite operazioni o tenuti atteggiamenti che possano riuscire indecorosi o antigigienici.
3. L'ampiezza dei locali, le condizioni igieniche e le attrezzature generali dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti norme sanitarie e saranno fondamentali elementi di giudizio in occasione della concessione di nuove autorizzazioni o subingressi, al fine di permettere un adeguamento delle esistenti strutture commerciali e della rete distributiva cittadina. I titolari, ove non sussistano le condizioni richieste, dovranno provvedere conformemente entro il termine stabilito dall'Autorità comunale.

4. Le aree esterne da adibire alla somministrazione dovranno essere autorizzate ed approntate nel pieno rispetto della protezione dell'inquinamento degli alimenti da parte di agenti inquinanti e della sicurezza degli avventori.
5. Oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento di Igiene, negli esercizi pubblici di somministrazione gli alimenti e le bevande anche a base di estratti e di aromi, devono rispondere ai requisiti di legge, essere conservati con le modalità atte al mantenimento delle loro caratteristiche igieniche; le bevande devono essere diluite solo al momento dell'impiego con acqua potabile, gassata o minerale.
6. I prodotti in vendita devono essere protetti dal contatto del pubblico, dalla polvere e dagli insetti.
7. In particolare:
 - le acque minerali e le bevande gassate devono essere conservate nei recipienti originali, che vanno tenuti chiusi fino al momento della vendita e della miscita, al riparo dalla viva luce e lontane da sorgenti di calore. Una volta iniziate, le bottiglie devono essere tappate e mantenute refrigerate o adeguatamente conservate;
 - il latte e derivati devono essere conservati rigorosamente alle temperature previste dalla normativa vigente e all'interno del frigorifero. È ammessa la tenuta per ogni banco di un solo contenitore di latte aperto per uso estemporaneo da riporre in frigorifero dopo l'uso;
 - le bibite, a base di spremuta di frutta o frullati consistenti in emulsioni di polpa di frutta mescolata a latte o ad altri liquidi e a ghiaccio, devono essere preparate, alla presenza del cliente, con prodotti maturi e ben lavati, latte pastorizzato o sterilizzato, ghiaccio per uso alimentare e con appositi apparecchi che evitino il contatto delle mani con le bevande;
 - la pasticceria, i dolci, i panini, i tramezzini e simili, nonché ogni prodotto venduto senza l'originaria confezione, devono essere protetti da ogni possibile inquinamento, a seconda del tipo di alimento, in contenitori di vetro o mezzo simile oppure vetrine refrigerate, presi con pinze o altri idonei strumenti;
 - i preparati di pasticceria, gastronomia, gelateria e simili, devono avere l'indicazione degli ingredienti;
 - oltre alla tabella delle tariffe inerenti la somministrazione, devono essere esposti anche i prezzi praticati per la vendita d'asporto dei prodotti somministrati e di quelli posti in vendita.

Commercio su aree pubbliche

Articolo 119

Commercio itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste massime di 1 ora per effettuare le operazioni di vendita.
2. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate dalla Amministrazione Comunale.
3. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.
4. L'attività è altresì vietata lungo la viabilità principale urbana appositamente individuata con provvedimento comunale.
5. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese nella distanza di 500 metri dal limite del mercato o fiera.

6. Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo A) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui sono concessionari di un posteggio ed a domicilio del consumatore.
7. Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo B) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme in materia di vendita a domicilio.
8. L'Amministrazione Comunale può adottare altri atti di divieto all'esercizio dell'attività per motivi di viabilità, igiene o pubblica necessità.

Articolo 120

Commercio con posteggio

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.
2. L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione per i posteggi mercatali ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posteggi in una fiera o altre manifestazioni occasionali, anche con eventuale criterio di rotazione stabilito dall'Amministrazione Comunale.
3. In ragione dell'occupazione del suolo pubblico valgono le disposizioni previste dal presente regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 121

Aree mercato, sagra o fiera

1. Nella stessa area mercato o di fiera, l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posteggi che può organizzare ed utilizzare come unico posteggio pur mantenendo la loro individuale concessione.
2. Sulle predette aree appositamente individuate, oltre agli operatori commerciali su aree pubbliche tradizionali, possono operare anche fornitori di servizi di pubblica necessità. L'individuazione di tali posteggi, considerati esterni a quelli previsti per l'esercizio dell'attività commerciale, è effettuata dalla Giunta Comunale.
3. All'interno delle aree in questione non possono essere istituiti posteggi per battitori.
4. A fine di corrispondere alle richieste dei produttori agricoli, gli eventuali posteggi loro riservati, sono assegnati a rotazione tra coloro che ne hanno fatto richiesta. Per i motivi igienici sanitari connessi, non è ammessa l'assegnazione del posteggio per la vendita di animali.
5. All'interno delle aree mercatali o di fiera, non è consentita la circolazione di veicoli ad eccezione delle carrozzine per infanti ed invalidi.
6. Gli orari di svolgimento e le prescrizioni di svolgimento dell'attività sono disposte dalla Amministrazione Comunale nel provvedimento di istituzione.

Articolo 122

Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.
2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.
3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.
4. E' proibito ai commercianti ed agli esercenti altri mestieri itineranti su area pubblica, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto della loro attività.

Articolo 123

Spunta giornaliera

1. L'occupazione dei posteggi nelle aree mercatali o di fiera deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali stabilita nell'atto di istituzione; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche itineranti che si presentassero per la spunta.
2. Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione deve essere mostrata ai funzionari incaricati e l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.
3. I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:
 - Rispetto del settore merceologico;
 - Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
 - Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
 - La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
4. Il funzionario incaricato, terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:
5. per le effettive presenze, ovvero si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
6. per presenze, ovvero si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.
7. L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio del funzionario incaricato e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.
8. La graduatoria di effettiva presenza concorrerà alla determinazione per l'assegnazione di eventuali posti che si rendessero disponibili all'assegnazione definitiva.
9. La disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli sono assegnati principalmente ai venditori di piante e fiori e secondariamente ai primi di spunta del settore alimentare con esclusione dei venditori di prodotti carnei ed ittici.

Articolo 124

Esercizio temporaneo o occasionale.

1. Manifestazioni temporanee – sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.
2. Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione di alimenti e sole bevande alcoliche, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o di dolci, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi varia a seconda dell'organizzazione della manifestazione e comunque è contenuta ad un massimo di 20 operatori.
3. Esercizio occasionale – Al fine di corrispondere alle abitudini d'acquisto consolidate nel tempo, in particolare in occasione del periodo di commemorazione dei defunti, è ammesso il posizionamento di fioristi nella vicinanza del cimitero, altri luoghi di culto o di manifestazione.
4. Il periodo, l'orario di vendita e le modalità di esercizio saranno regolati con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 125

Produttori agricoli

1. Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare ai produttori agricoli.
2. L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l'osservanza delle norme previste nel presente titolo per quanto concerne l'uso dei posteggi, l'orario di vendita e l'esercizio del commercio itinerante.

Articolo 126

Artigiani e mestieri ambulanti

1. L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'osservanza di norme speciali che ne regolano l'attività, è soggetto alle norme del presente regolamento previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.
2. L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma ambulante deve comunque contenersi tra le ore 7,00 e le ore 22.00.

Articolo 127

Mercati di gente d'affari

1. I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari, che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono inoltre invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli e devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti in luogo.
2. Sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Articolo 128

Attrezzature ed esposizione della merce

1. I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.
2. E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.
3. Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.
4. Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno dello posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
5. L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.
6. Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.
7. I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli.
8. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.
9. L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.
10. E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

Articolo 129

Attrezzature per la vendita di prodotti alimentari

1. Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dell'ASL. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.
2. La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

3. L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

Articolo 130

Prescrizioni particolari per la vendita di prodotti alimentari

1. La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate.
2. Prodotti surgelati o congelati: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
3. Carni fresche e prodotti a base di carne: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
 - si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
4. Prodotti di gastronomia: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
 - è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
 - i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
5. Prodotti della pesca: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;

- le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.
6. Molluschi bivalvi vivi: Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
 - idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
 - avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
 - è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.
 7. Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi: La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.
 8. Vendita di funghi: La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.
 9. Vendita del pane: La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
 10. Somministrazione: Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.
 11. Per la vendita dei generi commestibili e delle bevande, i venditori che esercitano il commercio su aree pubbliche dovranno uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle autorità Sanitaria e Veterinaria.

TITOLO X

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Articolo 131

Norme di polizia amministrativa

1. Le norme del presente regolamento si applicano anche per il rilascio delle licenze ed autorizzazioni di polizia amministrativa in mancanza dello specifico regolamento.
2. Tutte le spese di sopralluoghi o verifiche, previste dal presente titolo, sono a carico dell'organizzatore.

Articolo 132

Agibilità luoghi di pubblico spettacolo

1. L'apertura di luoghi di pubblico spettacolo è subordinata alla verifica dell'agibilità del locale o delle strutture.
2. Il rilascio della suddetta agibilità è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio o delle strutture, da parte della Commissione Comunale di Vigilanza.

Articolo 133

Spettacoli e trattenimenti pubblici

1. L'effettuazione di spettacoli e trattenimenti, sia all'aperto che in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.
2. L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.
3. I trattenimenti, spettacoli ed attività suddetti non potranno essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato ed alla quiete pubblica.
4. Per le manifestazioni non aventi carattere di pubblico trattenimento, non soggette a licenza o autorizzazione, dovrà essere presentato preventivo avviso al Comune, che potrà comunque negare il proprio assenso ovvero imporre limitazioni e/o divieti a tutela dell'ordine e della quiete pubblica.

Articolo 134

Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzarsi nell'ambito di manifestazioni occasionali

1. La realizzazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, anche se non indette a fini di lucro, è subordinata ad autorizzazione dell'Autorità

Comunale, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità ed idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di perfetto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

2. In relazione alla complessità dell'allestimento, l'Autorità comunale potrà richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
3. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio ai lavori.

Articolo 135

Impianti tecnologici

1. Gli impianti tecnologici (elettrici, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.
2. Prima dell'inizio della manifestazione, gli Organizzatori dovranno presentare al Comune le certificazioni di conformità degli impianti, previste dalle leggi in materia, a firma d'impiantista abilitato, e corredate dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori - relazione sul materiale utilizzato).
3. Per gli allestimenti più complessi, l'Autorità comunale, prima di concedere il proprio assenso, potrà richiedere una verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).
4. Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.
5. Tra i vari padiglioni dovrà essere garantita una distanza minima di 5 metri e comunque atta ad evitare la propagazione delle fiamme in caso di incendi.

TITOLO XII

QUIETE PUBBLICA

Articolo 136

Norme ed orari per le attività rumorose

1. Chi esercita un'arte, mestiere od industria, nonché attività rumorose, insalubri od incomode, e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme di legge, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini, pertanto dette attività sono limitate al rispetto dei seguenti orari:
 - dalle ore 7,00 alle ore 20,30 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
 - dalle ore 8,00 alle ore 19,30 nel periodo dell'ora solare.
2. L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti tenendo conto delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:
 - - dalle ore 6,30 alle ore 21,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;
 - - dalle ore 7,30 alle ore 20,00 nel periodo dell'ora solare.
3. Le lavorazioni a ciclo continuo dovranno essere preventivamente autorizzate e dovranno comunque contenere il rumore esterno entro i parametri di rumore notturno stabiliti da norme legislative o dal piano comunale di zonizzazione acustica.
4. Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda all'Autorità Comunale la quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni, come previsto nel Piano di Zonizzazione acustica.
5. Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitino arti, mestieri o industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione, entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione del Piano di Zonizzazione acustica ed apportare, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero rendersi necessarie.
6. Il termine potrà essere prorogato quando sia disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.
7. E' sempre facoltà del Sindaco vietare o subordinare a speciali cautele le attività suddette, nonché il funzionamento di macchine ed apparecchi rumorosi, limitandone ulteriormente anche l'orario al fine di evitare il rumore che si propaga nell'aria o attraverso i muri o tramite vibrazioni o scuotimenti. In ogni caso è vietata ogni rumorosità di qualsiasi origine e natura che, rilevata nelle stanze da letto e nei locali di soggiorno delle abitazioni vicine superi i limiti previsti dalla legge.
8. In caso di mancanza del piano di zonizzazione acustica e di fronte ad un comprovato fastidio, il Sindaco potrà stabilire una pausa delle attività rumorose dalle ore 12,00 alle ore 15,00 oppure con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 17,00.
9. Sempre in carenza del piano di zonizzazione acustica, chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente dovrà farne domanda al Sindaco il quale potrà rilasciare o negare l'autorizzazione oppure potrà imporre speciali prescrizioni. Tali determinazioni, in relazione alla installazione delle strutture per l'esercizio dell'attività, saranno condizionate dalla compatibilità della richiesta con la espressa destinazione, precisata nel prospetto di costruzione approvato dell'immobile o, dalla destinazione ammessa dal Piano Regolatore Generale, in vigore al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo, del quale dovranno essere altresì osservate previsioni ed indicazioni, salva sempre l'applicazione di ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia.
10. Potranno comunque essere ammesse le attività artigianali svolte nei locali di abitazione e pertinenze relative dal titolare, quando siano a conduzione esclusivamente familiare e compatibili con il

concetto di residenza, purché non comportino installazione di attrezzature o macchinari che possano costituire pregiudizio alla quiete pubblica o privata.

11. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della consistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, il Sindaco può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasferimento degli esercizi o mestieri stessi.
12. Nella zona urbana è sempre vietato l'impianto di seghe circolari o meccaniche per il taglio della legna.

Articolo 137

Impianti produttivi e macchinari installati nelle vicinanze di abitazioni

1. L'impianto di esercizi produttivi con macchine azionate da motori, nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione o nei medesimi, è di massima, vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
3. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000, comprendente una zona entro un raggio di non meno di 100 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, e dovrà, pure, essere corredata da disegni in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
4. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo e le dimensioni di ingombro, nonché il numero, il tipo e la potenza dei motori.
5. Ugual procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti, per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.
6. L'autorizzazione suddetta è concessa fatti salvi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:
 - a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal piano di zonizzazione acustica o dal presente regolamento;
 - b) non siano state osservate le norme particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni all'impianto.
7. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria, nei muri o in qualsiasi altro modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti.
8. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.
9. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri in comune o a confine con le altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.
10. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare flessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenuto conto della ubicazione, rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.
11. Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

12. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.
13. Anche alle attività previste dal presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo precedente.

Articolo 138

Misure preventive

1. Le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non potranno essere concesse se non saranno adottate le misure di prevenzione antincendio, d'igiene del lavoro ed altre contemplate da leggi e regolamenti generali e locali, nonché le altre che l'autorità Comunale ritenesse necessarie alla tutela della pubblica quiete.
2. Tali autorizzazioni, salvo diversa disposizione del piano di zonizzazione acustica, non potranno essere concesse in prossimità di scuole, uffici pubblici, alberghi, ospedali, case di cura, chiese, quando riguardino attività che possano causare molestia a causa della loro speciale natura.
3. I servizi tecnici comunali possono procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni dei locali ove si svolgono le attività di cui agli articoli precedenti e dei macchinari ivi contenuti.

Articolo 139

Attività temporanee

1. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentita le competenti autorità.
2. In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.30 nel periodo dell'ora legale e dalle ore 8.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.
3. Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.
4. L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.
5. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Articolo 140

Uso di motori ad uso domestico

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civili, i motori per uso domestico, come lucidatrici, aspirapolvere, ventilatori, macchine da scrivere e da cucire e simili, potranno essere fatti funzionare dalle ore 8 alle ore 20.

2. Il Sindaco può ordinare ulteriori limitazioni nell'uso dei predetti motori qualora i rumori siano di disturbo o molestia ad una pluralità di inquilini.

Articolo 141

Rumori in case di abitazione

1. Salve le disposizioni penali vigenti in materia, è vietato produrre nelle abitazioni private rumore o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato.
2. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radiofonici, radiotelevisivi e simili. Dalle ore 22 alle ore 6 i suddetti apparecchi potranno essere usati solo a condizione che non propaghino alcun rumore al di fuori delle abitazioni in cui sono installati.
3. I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti dalle ore 8,00 alle ore 19,30, salvo quando diversamente previsto dei regolamenti condominiali.
4. Previa diffida, l'autorità Comunale, su denuncia degli interessati, accerta le infrazioni a carico dei responsabili.

Articolo 142

Uso di segnalazioni acustiche

1. Tenute presenti le disposizioni a tutela della quiete pubblica, sono in genere vietati gli abusi di sirene e di altri strumenti sonori.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
3. La durata del suono non può essere superiore ai 10 secondi ad intensità non eccessiva, specie nelle località non periferiche e nel caso di opifici che non occupino molti operai. In ogni caso il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.
4. L'uso delle sirene è comunque vietato dalle ore 19 alle ore 7,30 per i mesi da ottobre ad aprile e dalle ore 20 alle ore 7 per il rimanente periodo dell'anno.
5. I dispositivi di allarme acustici antifurto devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre minuti.

Articolo 143

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di fiori, di giocattoli e merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.
2. In particolare, per i rivenditori ambulanti di giornali sarà soltanto premessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente, del titolo dei giornali in vendita.
3. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di polizia amministrativa, dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla polizia municipale, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

Articolo 144

Rumori fastidiosi

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, specialmente da persone riunite in gruppo, tanto di giorno che di notte, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume, nonché le grida ed i suoni nell'interno dei locali pubblici e simili, che siano percepibili all'esterno, dalle ore 22 alle ore 7.
2. E' vietato ai conducenti di veicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese o in prossimità dell'abitato, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili. E' assolutamente vietato il preriscaldamento di motori e l'uso dello scappamento libero o manomesso durante la circolazione nella zona urbana.

Articolo 145

Locali pubblici

1. Le sale da ballo, i cinema ed i locali pubblici devono essere attivati in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto, devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, la quale concede la loro apertura solo quando venga dimostrato l'osservanza dei limiti acustici di zona mediante l'adozione delle migliori tecniche di contenimento acustico mirate anche alla tutela degli avventori.

Articolo 146

Vendita di strumenti musicali e sonori

1. La dimostrazione per la vendita di strumenti musicali, di apparecchi radio, televisori, grammofoni e simili, può avvenire a condizione però che il suono degli apparecchi sia sempre tenuto a bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Articolo 147

Carico e scarico di merci

1. Dalle ore 20 alle ore 7,30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, etc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, etc., devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.
2. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore

Articolo 148

Suono delle campane.

1. Il suono delle campane, il cui abuso è sempre vietato dalle ore 21 alle ore 6 nel periodo di vigenza dell'ora solare e dalle ore 22 alle ore 5 negli altri mesi. (Dal divieto sono escluse le mattine dei giorni di precetto festivo). ,
2. Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica quiete, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

Articolo 149

Valutazione misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

1. I servizi tecnici municipali o il Comando di Polizia Municipale, su esplicito reclamo degli interessati, o d'ufficio a seguito di rilevazione strumentale accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi, quindi sollecitano l'intervento dell'apposita agenzia regionale.
2. Qualora si riscontri che effettivamente i livelli sonori di zona siano superiori ai limiti stabiliti diffideranno i responsabili ad astenersi o a limitare le attività rumorose, salve le sanzioni penali o amministrative a carico dei responsabili.
3. In caso di recidivo comportamento il Sindaco promuoverà le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio.
4. Nei casi di maggiore gravità e non diversamente rimediabili, il Sindaco ordinerà il trasferimento delle fonti di rumorosità, salva ed impregiudicata l'azione penale o sanzionatoria.

Articolo 150

Caratteristiche della strumentazione

1. L'apparecchio impiegato per la rilevazione del rumore deve essere un fonometro di precisione conforme alle norme di legge e che possa anche procedere a misure con costante di tempo "impulse" e di analisi per bande di ottava.
2. Il fonometro deve inoltre permettere misurazioni continue.

Articolo 151

Modalità di misurazione

1. Per la misurazione dei rumori da parte della polizia municipale o dei tecnici comunali questi osserveranno le disposizioni tecniche d'uso del fonometro e le tecniche prescritte dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari in materia.
2. Le zone ed i relativi limiti di contenimento acustico sono indicati nel piano di zonizzazione acustica o, in assenza, dalle disposizioni legislative o regolamentari in materia.

TITOLO XII SANZIONI

Articolo 152

Accertamento e sistema sanzionatorio

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli appartenenti alla Polizia Municipale, dagli accertatori amministrativi appositamente nominati dall'Amministrazione Comunale, dal Sindaco e dai singoli Assessori per le materie di rispettiva competenza e dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Non è ammesso il pagamento della sanzione a mani dell'agente accertatore.
3. Gli scritti difensivi devono essere indirizzati al Comando di Polizia Municipale ed il trasgressore può chiedere di essere sentito dal Sindaco.
4. Il Comando di Polizia Municipale, ricevuti gli atti e tenuto conto della determinazione del Sindaco, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma da doversi pagare oppure adotterà provvedimento di archiviazione.

Articolo 153

Sanzioni accessorie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole causata dalla violazione commessa.
2. In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, ricorrendone gli estremi, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.
3. Quando il fatto abbia recato danno a terzi o al Comune, oltre all'applicazione della sanzione, dovrà essere previsto il relativo risarcimento dei danni.

Articolo 154

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme di legge vigenti
3. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.
4. Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità Amministrativa competente.
5. In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

Art. 155

Determinazione delle sanzioni

1. In riferimento all'articolo 152 del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali vigenti che disciplinano le diverse materie, per le violazioni alle norme amministrative contenute nei seguenti articoli è prevista la seguente sanzione amministrativa:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo € 25,00 e nel massimo di € 250,00

TITOLO II - USO DEL SUOLO PUBBLICO

Tutte le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00

La violazione alle prescrizioni o condizioni fissate nella concessione o autorizzazione sono sanzionate nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.

TITOLO III - PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

Le violazioni alle norme inerenti la pubblicità sono sanzionate nel minimo di € 75,00 e massimo di € 500,00.

Le violazioni inerenti le affissioni sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO IV - DECORO CITTADINO

Gli articoli 49,50,56,57,58,59 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.

Gli articoli 46,47,51,52,53,55,60 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

Gli articoli 45,48,54,61 sono sanzionati nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO V – NETTEZZA PUBBLICA

Gli articoli 62,63,66,70,75 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.

Gli articoli 64,65,68,69,74 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

Gli articoli 67,71,72,73 sono sanzionati nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO VI – DETENZIONE E CICOLAZIONE DEGLI ANIMALI

La violazione al terzo comma dell'articolo 84 è sanzionata nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 30,00.

Gli articoli 81 e 82 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.

Gli articoli 77,79,84 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

Gli articoli 76,78 e 83 sono sanzionati nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO VII – NORME DI SICUREZZA

Gli articoli 103,104,105,106,107,109 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.

Gli articoli 91,92,96,100,101,102 sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

Gli articoli 86,87,88,89,90,93,94,95,97,98,99,108,110 sono sanzionati nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO IX – ATTIVITA' PRODUTTIVE

Le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO X – ATTIVITA' COMMERCIALI

Gli articoli 115 e 116 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.

Gli altri articoli sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO XI - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Le violazioni sono sanzionate nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

TITOLO XII - QUIETE PUBBLICA

Gli articoli 140,141,148 sono sanzionati nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 250,00.

Gli altri articoli sono sanzionati nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.

2. In caso di reiterazione le suddette violazioni si applicano in misura raddoppiata.
3. L'inosservanza delle disposizioni eventualmente emanate dall'Amministrazione Comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente sanzionate, sono sanzionate nel minimo di € 25,00 e nel massimo di € 75,00.
4. Le prescrizioni impartite o aggiunte dall'Amministrazione Comunale nelle materie di cui al presente regolamento, se non diversamente sanzionate, sono sanzionate nel minimo di € 50,00 e nel massimo di € 500,00.
5. L'inosservanza delle diffide, ordinanze e delle ingiunzioni emanate dall'Amministrazione Comunale, sono sanzionate nel minimo di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.
6. La mancata esecuzione delle sanzioni accessorie eventualmente disposte sono eseguite d'ufficio con spese a carico del trasgressore ivi compresa la rimozione di mezzi o cose

Articolo 156

Sospensione dei titoli

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
2. per reiterata o recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
3. per inosservanza delle ordinanze emanate dall'Amministrazione comunale inerenti sia le disposizioni regolamentari che la procedura sanzionatoria,
4. per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
5. per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
6. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando il trasgressore abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 157

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni ed approvazioni di legge ed abroga i regolamenti, le ordinanze, le prescrizioni, le disposizioni, i manifesti e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo che con esso contrastino, salve le espresse deroghe contenute nei suoi articoli e, comunque, tutte le fattispecie previste come reati dal Codice Penale vigente.

La modifica all'art. 152 del presente Regolamento, composto da n.157 articoli, è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 29.11.2006 pubblicata dal 05.12.2006.

ESECUTIVITA'

La delibera è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000 il 16.12.2006

ESTREMI RIPUBBLICAZIONE

A norma dell'art. 58 - comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente Regolamento è stato ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal al .

IL SEGRETARIO/ DIR. GENERALE

Dr. J.D. Di Felice
